



COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2020

INDICE

Articolo 1. Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2. Oggetto d'imposta	3
Articolo 3. Soggetto attivo	3
Articolo 4. Soggetto passivo	4
Articolo 5. Termini e modalità di determinazione delle aliquote	4
Articolo 6. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	4
Articolo 7. Unità abitative assimilate all'abitazione principale	6
Articolo 8. Aree fabbricabili divenute inedificabili	7
Articolo 9. Fattispecie con abbattimento della base imponibile	7
Articolo 10. Versamenti effettuati da un contitolare	9
Articolo 11. Differimento del termine di versamento	9
Articolo 12. Esenzioni	9
Articolo 13. Versamenti minimi	10
Articolo 14. Interessi moratori	10
Articolo 15. Rimborsi e compensazione	11
Articolo 16. Dichiarazione	11
Articolo 17. Accertamento esecutivo e rateazione	12
Articolo 18. Istituti deflattivi del contenzioso	13
Articolo 19. Riscossione coattiva	15
Articolo 20. Contenzioso tributario	15
Articolo 21. Entrata in vigore del Regolamento	16

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista

dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 160/2019, nonché le disposizioni di cui alla L. 296/2006, in quanto compatibili e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2. Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della L. 160/2019, sono assoggettati all'imposta tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Borgoricco, ad esclusione di quelli espressamente indicati nelle normative vigenti, nonché nel presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versato a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Articolo 3. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Borgoricco con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro di reale di godimento, quando la superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 4. Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali, il

proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Tra questi è soggetto passivo:

- Il Trustee, poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
- Il coniuge superstite, poiché titolare del diritto di abitazione ex art. 540 C.C.;
- Il coniuge assegnatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché titolare del diritto di abitazione sull'immobile assegnato dal Giudice;
- Il consorzio di bonifica poiché concessionario ex lege dei beni demaniali affidati per l'espletamento delle attività istituzionali.

Articolo 5. Termini e modalità di determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote dell'IMU che possono essere variate annualmente con delibera del Consiglio Comunale.
2. La deliberazione di determinazione della aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al comma 1, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777, lettera d), della L. 160/2019. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o

perizia, un valore superiore a quello deliberato¹.

3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. L'ufficio comunale ne effettuerà valutazione in sede di controllo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.
7. Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. h. Lo stesso trattamento si applica anche ai contitolari degli stessi terreni, anche se non coltivatori, che però verseranno l'imposta come

¹ Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).

terreno agricolo, come chiarito dalla Circolare 2/DF del 10.3.2020.

Articolo 7. Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.²Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 8. Aree fabbricabili divenute inedificabili³

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il

² ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della L. 160/2019.

³ ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. c) della L. 160/2019.

diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque⁴ periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 9. Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i seguenti oggetti:
 - a) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

- L'unità immobiliare non deve essere utilizzata, di fatto, neppure in parte e deve

⁴ Il numero di anni rimborsabili può essere determinato dal Comune sempre in base all'articolo 1, co.777, lett.c) della L.160/2019.

essere priva di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;

- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

In ogni caso, la riduzione prevista al punto 1., la lettera b) si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del punto 1., lettera b). La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

2. Gli immobili collabenti (iscritti al catasto fabbricati nella categoria F/2), sono soggetti ad imposta come area edificabile, purchè qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali.
3. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

Articolo 10. Versamenti effettuati da un contitolare⁵

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 11. Differimento del termine di versamento⁶

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel

⁵ ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. a) della L. 160/2019.

⁶ ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della L.160/2019.

secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, che abbiano interessato in tutto o in parte il territorio comunale.

Articolo 12. Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo;
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19

novembre 2012, n. 200.

- h)** i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Articolo 13. Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 14. Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale⁷. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15. Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 14. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 10€.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU⁸, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta

⁷ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, il tasso d'interesse può essere stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,05%.

⁸ La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della L. 296/2006.

comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare al Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.⁹

Articolo 16. Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata nei termini e modalità stabiliti dai commi 769 e 770, L. 160/2019.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
3. Gli enti non commerciali di cui all'art. 12, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.

Articolo 17. Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. 296/2006 e dalla L. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 10,00.
3. In caso di accertamento esecutivo tributario, decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo, procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli stessi. Con riferimento agli atti in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) Il Comune;
- b) L'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- c) I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo

⁹ Si veda l'art. 1, dl n. 124 del 2019.

n. 446 del 1997.

Il funzionario responsabile del Tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinato dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateizzazione dell'importo accertato per un periodo massimo di 3 anni, previa accettazione del funzionario responsabile. Su richiesta del debitore il responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione di cui sopra, può articolare il piano in rate mensili, bimestrali trimestrali o quadrimestrali. L'importo minimo della rata è comunque pari ad euro 100,00. Ove l'accertamento complessivo superi l'importo di euro 6.000,00 le rate saranno mensili fino ad un massimo di 36 rate. Per importi superiori a 20.000,00 (ventimila) la rateizzazione potrà essere richiesta e concessa fino a 72 rate mensili. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 della L. 160/2019.
5. In caso di piano rateale già concesso ed in regola coi pagamenti, in presenza di ulteriore aggravamento del disagio, adeguatamente documentato (a solo titolo di esempio: perdita del posto di lavoro dipendente, sfratto esecutivo, malattia grave del contribuente o di un congiunto) può essere concessa la sospensione per dodici mesi o l'incremento della durata del piano rateale di dodici rate mensili. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori, nella misura del tasso legale.
6. Ai fini dell'ammissione alla rateizzazione, l'Ufficio Tributi acquisirà dal richiedente:
 - a) Per importi fino a complessivi 5.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà del contribuente;
 - b) Per importi superiori a 5.000,00 euro dichiarazione Isee a norma di legge;
 - c) Per importi superiori a 10.000,00 euro, dovrà essere prodotta cauzione a garanzia di importo pari all'imposta oggetto di piano di rateazione, mediante fidejussione

bancaria o assicurativa.

Articolo 18. Istituti deflattivi del contenzioso

Ai sensi del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.

Il Funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Stato dei diritti del Contribuente, di cui alla L. 212/2000.

1. Reclamo-mediazione:

Ai sensi del D.Lgs. n. 156/2015, che ha modificato in maniera sostanziale l'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 il ricorso, proposto con le modalità ordinarie e per gli atti il cui valore non superi 50.000,00 euro, produce, automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso resta improcedibile per 90 giorni dalla data di notifica al comune (sospesi nel periodo feriale) termine entro il quale deve essere conclusa la mediazione. L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita all'ufficio tributi. L'ufficio all'esito dell'istruttoria può accogliere anche parzialmente o rigettare l'istanza, ovvero può formulare una proposta di mediazione. E' possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controversie, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del comune e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di concessione del pagamento rateale. La competenza alla sottoscrizione dell'atto conclusivo della mediazione per il comune è stabilita con deliberazione di Giunta comunale. L'esito favorevole della mediazione comporta per il contribuente l'automatica riduzione delle sanzioni così come indicato dalla legge. Decorsi 90 giorni dal ricevimento del ricorso-reclamo da parte del comune senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego espresso dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente con le modalità indicate dal D. Lgs. n. 546/1992. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D. Lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del

presente articolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso la competenza della procedura è in capo al soggetto concessionario.

2. Accertamento con adesione:

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449 e alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, si applica all'Imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) A cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

3. Ravvedimento operoso:

Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dal D.L. 124/2019 e non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio verrà effettuato dall'Ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.

4. Autotutela:

Come disciplinato dall'art. 2quater del D. Lgs. n. 564/1994, l'esercizio dell'autotutela da parte del Funzionario responsabile del tributo si estrinseca nell'annullamento d'ufficio o nella revoca dell'atto di natura tributaria illegittimo o infondato, anche in pendenza di giudizio. Il medesimo Funzionario può altresì disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

5. Interpello:

Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da

tenere in ordine alla fattispecie medesima. Qualora sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizioni normativa, il contribuente ha la possibilità di presentare all'Ufficio Tributi un istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.

Articolo 19. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata, secondo le disposizioni legislative vigenti:
 - a) Ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
 - b) Al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

Articolo 20. Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 21. Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.